

GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

SILVIA IZZO

«From status to contract»: la trascrizione dei
provvedimenti stranieri dichiarativi dello status
del figlio d'intenzione

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first
destinato a GenIUS 2019-2

«From status to contract»: la trascrizione dei provvedimenti stranieri dichiarativi dello status del figlio d'intenzione

Sommario

1. Premessa. *From status to contract*. – 2. Il giudizio di riconoscimento del provvedimento straniero in materia di volontaria giurisdizione. – 3. Il procedimento di rettificazione nell'evoluzione della giurisprudenza. – 4. Il rapporto tra i due strumenti secondo le Sezioni Unite e nel "diritto vivente" successivo.

Abstract

L'A. prende spunto dalla sentenza Cass. Sez. Un. 9 maggio 2019, n. 12193 in materia di riconoscimento dei provvedimenti stranieri dichiarativi dello *status* di figlio d'intenzione per analizzare, oltre ai profili processuali della decisione, la disciplina e l'evoluzione giurisprudenziale dei diversi strumenti previsti dall'ordinamento nazionale a fronte del rifiuto di trascrizione nei registri dello stato civile.

The A. takes the opportunity to comment on the decision of the High Court, plenary session, issued on May 9th 2019, n. 12193 on the transcription of birth certificates issued abroad for stepchildren in order to analyse the procedure issues, the legal framework, including the case-law evolution on the different legal tools applied by the Italian legal system in case of refusal of the named transcription.

1. Premessa. From status to contract.

L'occasione delle riflessioni che seguono è costituita dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 12193 del 9 maggio 2019 che ha ritenuto non riconoscibile in Italia il provvedimento straniero dichiarativo della paternità d'intenzione di un uomo sui figli minori del compagno nati in seguito ad una pratica di maternità surrogata¹. Il diniego è stato motivato in base alla nozione di ordine pubblico che, ai sensi

* Associata Diritto processuale civile, Università di Cagliari. Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

¹ Pubblicata, tra l'altro, in *Foro it.*, 2019, I, c. 2003 e ss. con nota di G. Casaburi; in *Giustiziacivile.com*, 2019, p. 1 ss., con nota di F. De Angelis; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 865 ss., con nota di C. Campiglio. Il provvedimento impugnato per cassazione è costituito dall'ordinanza della Corte di appello di Trento del 23 febbraio 2017, in *Corr. giur.*, 2017, p. 935 ss., con nota di G. Ferrando; in *Fam. e dir.*, 2017, p. 669 ss., con nota di M. C. Baruffi. L'ordinanza di rimessione alle sezioni unite è costituita da Corte di Cassazione, 22 febbraio 2018, n. 4382, pubblicata, tra l'altro, con ampio corredo di commenti

dell'art. 64, comma 1, lett. g), della l. n. 218 del 1995, osta al riconoscimento in Italia di sentenze straniere che producano effetti ad esso contrari. Quest'ultima viene ricostruita «alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindere nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico». Di tale insieme è espressione il divieto di surrogazione di maternità contemplato dall'art. 12, comma 6 della l. n. 40 del 2004, che non costituirebbe, ad avviso del Supremo Collegio, soltanto una «delle possibili modalità di espressione della discrezionalità del legislatore ordinario in un determinato momento storico»².

Ulteriore questione di massima di particolare importanza rimessa alle Sezioni unite era costituita dai distinti profili della legittimazione e dei poteri del procuratore generale presso la Corte d'Appello, del sindaco e del Ministero dell'interno nel contesto del giudizio di riconoscimento delle decisioni straniere. In relazione ad essa le Sezioni unite hanno statuito nel senso che «Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero ed un cittadino italiano, se non determinato da vizi formali, dà luogo ad una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dall'art. 67 della legge n. 218 del 1995, in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile, ed eventualmente con il Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento nel giudizio, in qualità di titolare della competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, nonché ad impugnare la relativa decisione». Nel medesimo giudizio, al contrario, il Pubblico Ministero pur rivestendo «la qualità di litisconsorte necessario, ai sensi dello art. 70, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., [...] è privo della legittimazione ad impugnare la relativa decisione, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell'osservanza delle leggi di ordine pubblico».

La decisione affronta anche altre questioni processuali, occupandosi della fisionomia e dei rapporti tra i diversi strumenti relativi all'iscrizione e alla trascrizione di provvedimenti relativi allo *status familiae*, temi per lo più negletti in giurisprudenza e in letteratura finché grazie alla legge n. 76 del 2016 è stata finalmente introdotta in Italia una regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e, di conseguenza, modificata, tra l'altro, la disciplina della procreazione medicalmente

nel focus promosso nel 2018 da articolo29 su *La trascrizione dei certificati di nascita fra sindaci, giudici e Sezioni unite: dieci brevi contributi per un dibattito attuale*, tra i quali il mio *L'ordine pubblico come requisito di legittimazione passiva all'azione di riconoscimento del dictum straniero in materia di status*, non se ne ripercorreranno, dunque, i contenuti e si darà per nota la vicenda processuale che l'ha preceduta.

- 2 Opzione legislativa ritenuta non in conflitto con i valori sovranazionali atteso che, ad opinione delle Sezioni Unite, la Convenzione europea proteggerebbe soltanto la relazione col genitore genetico, ma non con quello intenzionale. Su tali profili, che esulano l'oggetto di questo scritto, cfr., anche per gli ulteriori necessari riferimenti, M. C. Venuti, *Le sezioni unite e l'omopaternità: lo strabico bilanciamento tra il best interest of the child e gli interessi sottesi al divieto di gestazione per altri*, in *Questa Rivista*, 2019, p. 1 ss. Le Sezioni unite sembrano porsi, dunque, nel senso inverso rispetto al parere della Corte di Strasburgo del 9 aprile 2019 secondo il quale l'art. 8 della Cedu attribuisce carattere prevalente al superiore interesse del minore rispetto al margine di apprezzamento riservato ai Paesi contraenti, per cui a ciascuno è imposto di fornire riconoscimento giuridico alla relazione fra il minore e la madre d'intenzione a prescindere dal legame biologico. Si è trattato del (primo) parere consultivo reso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del Protocollo n. 16 della Convenzione, richiesto dalla Grande Camera della Corte di Cassazione Francese, il cui oggetto nel suo nucleo forte, finisce con l'essere sovrapponibile alle questioni di merito decise dalla Corte italiana, vertendo sulla definizione del margine di apprezzamento consentito agli Ordinamenti nazionali relativamente al rifiuto di trascrizione di un atto di nascita di un minore nato all'estero attraverso maternità surrogata che designi come madre legale quella non biologica e come padre quello biologico e alla possibilità di utilizzare l'adozione quale strumento per legittimare il *rapporto filiationis* tra la madre intenzionale e il minore nato all'estero.

assistita (l. 40/2004), interventi che hanno comportato un importante riconoscimento dei diritti delle famiglie intenzionali rendendo però evidente l'insufficienza degli strumenti giudiziari e amministrativi vigenti sotto il profilo della tutela.

Non è un caso, d'altronde, che quella in parola sia stata la prima sentenza, a quanto consta a chi scrive, a doversi misurare con la figura dell'eccesso di potere giurisdizionale del giudice ordinario, atteso che tra i motivi di ricorso per cassazione proposti dal ministero dell'interno vi era il difetto di giurisdizione della Corte d'appello «per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore»³. Nella ricostruzione di parte, il giudice del merito, riconoscendo la sentenza straniera, avrebbe travalicato i propri poteri attraverso la creazione di una norma inesistente nell'ordinamento, per tale via invadendo lo spazio riservato al legislatore. Poche battute sono bastate alle Sezioni unite per escludere che il provvedimento impugnato, anziché limitarsi «ad applicare una norma giuridica esistente, ne avesse creata una nuova, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa estranea alla sua competenza», tanto in ragione dei richiami ad «una pluralità di indici normativi, collegati tra loro ed interpretati alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte EDU», quanto per l'oggettiva complessità «di distinguere [...] l'attività di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice, da quella interpretativa a lui normalmente affidata», attesa la funzione «non meramente euristica» di quest'ultima, connotata da «profili innegabilmente creativi» là dove enuncia la «*regula juris* applicabile al caso concreto»⁴.

È innegabile che tra i settori più interessati da tale approccio ermeneutico vi sia quello del diritto di famiglia, nel quale, più che in altri, si è manifestata l'intuizione di Henry Sumner Maine che a metà Ottocento discettava di *movement from status to contract* per descrivere l'evoluzione dai sistemi giuridici retti dall'«Ancient law» a quelli caratteristici delle «progressive societies» fondate sulla contrattualizzazione dei rapporti interpersonali⁵. Per questa via, la giurisprudenza più attenta è stata capace di garantire fondamento giuridico alla «dissociazione tra il dato naturale della procreazione e la contrattualizzazione di forme di procreazione», riconoscendo che «Il fenomeno dell'emersione di diverse relazioni intersoggettive nelle relazioni affettive è, del resto, in progressiva evoluzione, così da richie-

3 La figura è concepita con riferimento alle ipotesi in cui il giudice amministrativo invada le prerogative della pubblica amministrazione, da ultimo in questo senso Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 gennaio 2020, n. 414.

4 La soluzione adottata si pone nel solco dell'orientamento maturato con riferimento al giudice amministrativo, secondo il quale la fattispecie dell'eccesso di potere giurisdizionale ricorre nelle sole ipotesi in cui questi «sconfini dalla giurisdizione di legittimità in quella di merito, ovvero invada l'ambito di competenza riservato alle valutazioni dell'autorità amministrativa, e cioè quando la sua indagine non abbia a circoscriversi entro l'ambito dei limiti richiesti dal riscontro della legittimità del provvedimento impugnato, ma risulti funzionale ad una diretta, concreta valutazione dell'opportunità dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento si sia, in concreto, sostituita a quella dell'amministrazione (Cass., S.U., 15 luglio 2003, n. 11091, *Id.*, 30 dicembre 2004, n. 24175, *Id.*, 28 gennaio 2011, n. 2068), con la conseguenza va considerata ordinaria attività interpretativa «quella mediante la quale il giudicante estrae la *voluntas legis*, oltre che dal dato letterale delle singole disposizioni, anche dalla *ratio* che il loro coordinamento sistematico rivela [...]». Si può naturalmente sempre discutere circa la maggiore o minore condivisibilità degli esiti ai quali una siffatta operazione interpretativa conduce in ciascun caso concreto (ed è sostanzialmente su questo piano che finiscono per muoversi le doglianze dei ricorrenti), ma ciò potrebbe al più mettere capo alla denuncia di un *error in iudicando*, non certo ad individuare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato; e non occorre aggiungere che, invece, solo di una tale violazione è consentito dolersi in questa sede», in questi termini Cass., S.U., 12 dicembre 2012, n. 22784.

5 *Ancient Law*, London, 1861, 100. Si tratta, chiaramente, di una semplificazione del pensiero dello studioso inglese che documentava il passaggio graduale da una condizione personale di «dipendenza dalla famiglia», intesa come immutabile e preconcepita fonte di diritti e di doveri, alla nascita di obbligazioni reciproche frutto del libero accordo tra gli individui e, dunque, da una società in cui i rapporti interpersonali finivano con l'essere completamente determinati o predeterminati dalla posizione ricoperta nell'aggregato patriarcale, agli stadi più avanzati delle società «progressive», allorquando il consenso e con esso «l'individuo» (*ivi*, p. 74) divengono il principale fondamento organizzativo. Sul punto, cfr. A. Cassani, *Un trionfo del metodo storico: Ancient Law di Henry Sumner Maine* (1985), in *Id.*, *Diritto, antropologia e storia. Studi su Henry Sumner Maine*, Bologna, 2002, p. 57 ss.

dere una tutela sistematica (e non più occasionale) dei fenomeni prima sconosciuti o ritenuti minoritari, imponendo soluzioni capaci di emanciparsi da quei modelli tradizionali che rischiano, ormai, di rivelarsi inadeguati rispetto ai primi»⁶.

La delicatezza dell'operazione, già evidente con riferimento a clausole o concetti elastici com'è l'ordine pubblico, aumenta là dove abbia ad oggetto norme processuali. Si può operare talvolta di cello – come si vedrà aver fatto la prima sezione della Corte di cassazione con la sentenza del 15 maggio 2019, n. 13000 appena sopra citata - ma non sempre lo sforzo sistematico basta a colmare lacune strutturali di procedimenti istituiti e articolati per tutelare situazioni giuridiche ben lontane da quelle di nuova emersione.

Non ci sono riuscite, ad avviso di chi scrive, le Sezioni Unite con la sentenza 12193, le quali, hanno finito col forzare le categorie processuali di riferimento giungendo ad un risultato da un lato fragilissimo, dall'altro foriero di possibili complicazioni del sistema. Si tenterà, perciò, di fare il punto, per gradi successivi, sugli strumenti processuali a disposizione delle parti che intendano ottenere il riconoscimento pieno dello *status* di figlio nel contesto della genitorialità di intenzione sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite e degli arresti successivi. La giurisprudenza di merito, come si avrà modo di verificare, ha spesso oltrepassato i principi di diritto affermati dalla sentenza n. 12193 così compensando gli ampissimi poteri riconosciuti all'amministrazione, in modo da riportare al centro della scena processuale il superiore interesse del minore e la continuità della condizione familiare.

Va infatti rilevato che, tanto con riferimento alla nozione di ordine pubblico ostativo, quanto in relazione alle questioni strettamente processuali, il Supremo collegio sembra aver fatto un passo indietro rispetto a posizioni più progressiste già espresse in giurisprudenza⁷.

In primo luogo, come anticipato, aderendo all'orientamento più conservatore, si è ritenuto che la nozione di ordine pubblico internazionale possa essere ricostruita anche sulla scorta delle previsioni di divieto previste dalla legislazione ordinaria e non soltanto in ragione di principi e valori di rango costituzionale⁸, dall'altro, si è attribuito all'interesse generale alla corretta e uniforme tenuta dei registri dello stato civile un peso soverchio, in tal modo attribuendo alla pubblica amministrazione com-

6 Corte di Cassazione, 15 maggio 2019, n. 13000 in *Foro it.*, 2019, c. 2003, con nota di G. Casaburi, 2003 ss.

7 Nel medesimo senso G. Casaburi, *op. loc. ult. cit.*

8 Cassando, per l'effetto, il provvedimento della Corte d'Appello di Trento che aveva ordinato la trascrizione dell'atto di nascita canadese, ritenendo il disfavore legislativo verso la maternità surrogata alla stregua di una soltanto «delle possibili modalità di espressione della discrezionalità del legislatore ordinario in un determinato momento storico» non idonea ad assurgere a valore fondamentale dell'ordinamento. Il giudice d'appello aveva, dunque, aderito all'orientamento inaugurato da Corte di Cassazione, 30 settembre 2016, n. 19599, in tema di maternità d'intenzione, secondo cui la valutazione dell'ordine pubblico internazionale dà luogo a «un giudizio (o di un test) simile a quello di costituzionalità, ma preventivo e virtuale, dovendosi ammettere il contrasto con l'ordine pubblico soltanto nel caso in cui il giudice possa motivatamente ritenere che al legislatore ordinario sarebbe ipoteticamente precluso di introdurre, nell'ordinamento interno, una norma analoga a quella straniera, in quanto incompatibile con valori costituzionali primari». In termini sostanzialmente analoghi, Cass., 15 giugno 2017, n. 14878 e Cass., 31 maggio 2018, n. 14007. Nella specifica materia della trascrizione dell'atto di nascita indicante due madri, cfr. Corte d'appello di Perugia, decreto del 7 agosto 2018 che ha ritenuto che la definizione dell'ordine pubblico internazionale, con riferimento a principi e istituti di fonte legislativa, vada intesa in senso costituzionalmente orientato e, dunque, limitata a quelli che costituiscano diretta attuazione di precetti costituzionali, in assenza di qualsivoglia opzione discrezionale del legislatore al riguardo. La pronuncia può leggersi all'indirizzo: <http://www.articolo29.it/2018/joan-due-mamme-2-la-conferma-della-corte-dappello-perugia/> con breve nota di A. Schillaci. Le Sezioni unite, come visto, risolvendo il contrasto nel senso dell'orientamento più tradizionalistico, hanno ritenuto che anche la legge ordinaria possa costituire espressione di quei superiori principi, sulla stessa linea di Cass., S.U., 5 luglio 2017, n. 16601 (in *Foro it.*, 2018, I, c. 2503, con nota di C. Salvi), in materia di danni punitivi, secondo la quale «la sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato dall'ordinamento nazionale, quand'anche non ostacolata dalla disciplina europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell'apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l'ordinamento costituzionale». Su tale profilo, il cui approfondimento esula l'ambito di questa riflessione, oltre ai contributi citati *supra* in nota 1, cfr. G. Armone, *L'ordine pubblico internazionale tra identità e condivisione*, in *Questione Giustizia*, 2019, p. 181 ss.

petente – *i.e.* al ministero dell'interno - poteri processuali finanche più ampi di quelli spettanti al pubblico ministero in materia di *status personae*, settore che può prestarsi più di altri a letture eticamente orientate con la conseguenza che, a parere di scrive, la rappresentanza dell'interesse pubblico generale dovrebbe essere riservata alla sola autorità giudiziaria che nel proprio operato è soggetta soltanto alla legge.

Il primo portato dei principi di diritto affermati tanto sul piano processuale quanto su quello per così dire sostanziale, è costituito da una nuova ordinanza di rimessione alle Sezioni unite su profili relativi alla tutela delle nuove forme di famiglia, nella specie in materia di adozione legittimante in assenza di qualunque legame biologico dei due padri adottanti con il minore⁹.

L'ordinanza n. 29071 dell'11 novembre 2019, decisoria *in parte qua*, ritiene applicabile alla fattispecie, relativa a un *Order of Adoption* statunitense, il procedimento di riconoscimento dei provvedimenti stranieri e di conseguenza qualificando il sindaco quale contraddittore necessario, richiamando «sul punto, proprio la sentenza [...] delle sezioni unite che ha evidenziato che non si può negare al sindaco la qualità di "interessato", nel senso previsto dall'art. 67 l. n. 218 del 1995, atteso che tale qualità non spetta esclusivamente ai soggetti che hanno assunto la veste di parti nel giudizio in cui il provvedimento è stato pronunciato, ma anche a quelli direttamente coinvolti nella sua attuazione»¹⁰.

Ma soprattutto con essa la prima Sezione civile rimette nuovamente all'esame delle Sezioni unite la questione relativa alla conformità all'ordine pubblico internazionale del riconoscimento in Italia del provvedimento straniero¹¹. Se la nozione, infatti, va ricostruita anche alla luce del diritto positivo esistente, astrattamente qualunque scelta legislativa potrebbe essere idonea ad incarnarlo. Per questa via potrebbero ostare al riconoscimento sia l'art. 6 della l. n. 184 del 1983, che riconosce l'adozione legittimante solo in favore dei coniugi uniti in matrimonio, sia l'art. 1, comma 20, della l. n. 76 del 2016, che espressamente esclude l'equiparabilità tra «coniuge» e parte di un'unione civile ai fini dell'applicazione della l. n. 184 del 1983. Anche in questo caso l'ordinanza giustifica la rimessione richiamando S.U. 12193/2019 là dove evidenzia che «la caratteristica essenziale della nozione di ordine pubblico è infatti la relatività e mutevolezza nel tempo del suo contenuto, soggetto a modificazioni in dipendenza dell'evoluzione dei rapporti politici, economici e sociali, e quindi inevitabilmente destinato ad essere influenzato dalla disciplina ordinaria degli istituti giuridici e dalla sua interpretazione, che di quella evoluzione costituiscono espressione, e contribuiscono a loro volta a tenere vivi e ad arricchire di significati i principî fondamentali dell'ordinamento». Il riferimento al diritto positivo nella ricostruzione della nozione finisce, dunque, da un lato per fungere da moltiplicatore di interventi nomofilattici, ma dall'altro (e auspicabilmente) per rendere ammissibili evoluzioni, anche rapide, del concetto.

⁹ Nel caso di specie, la Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 9 giugno 2017, aveva riconosciuto l'efficacia di un *Order of Adoption*, provvedimento giudiziario dello Stato di New York relativo all'adozione di un minore statunitense da parte di una coppia di padri, ordinando per l'effetto all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la trascrizione del provvedimento e dell'atto di nascita dell'adottato contenente le sue nuove generalità, nonché le generalità dei genitori adottivi in luogo di quelli biologici. L'*Order*, in particolare, non veniva ritenuto contrario all'ordine pubblico ed anzi volto a garantire la tutela del superiore interesse del minore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 e 65 della legge n. 218/95.

¹⁰ L'ordinanza, cassa, di conseguenza, il capo della decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva del sindaco – il cui ricorso in cassazione viene pertanto ritenuto ammissibile.

¹¹ Viene rimessa alle Sezioni unite altresì una seconda questione concerne la compatibilità con l'ordine pubblico un procedimento di adozione legittimante come quello che ha portato negli Stati Uniti all'adozione del provvedimento di cui si chiede la trascrizione basato soltanto sul consenso preventivo dei genitori biologici e senza che l'autorità giudiziaria valuti, come invece avviene in Italia, lo stato di adottabilità del minore.

2. Il giudizio di riconoscimento del provvedimento straniero in materia di volontaria giurisdizione

A seguito della legge di riforma del diritto internazionale privato¹², i provvedimenti stranieri (sia contenziosi che) di volontaria giurisdizione, come pure quelli non giurisdizionali «relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità» sono riconosciuti in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento giudiziario e, dunque, in maniera del tutto automatica¹³. Il controllo del giudice è meramente eventuale e subordinato, per quanto specificamente rileva in questa sede, ad una contestazione non meramente formale dello *status* dichiarato o accertato dai medesimi. In tal caso «chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento». Competente è la Corte d'Appello del luogo di attuazione che procederà, in forza del rinvio all'art. 30 del d.lgs. n. 150/2011, secondo le forme del procedimento sommario di cognizione e, dunque, seguendo un rito deformalizzato, in cui il «giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto», pervenendo comunque ad un accertamento pieno¹⁴.

Si tratta di una struttura adatta alla consistenza esclusivamente processuale della situazione da accertare¹⁵, costituita dalla «vigenza o meno in Italia del regolamento giudiziario [...] dato dal giudice straniero al rapporto»¹⁶, con la conseguenza che la cosa giudicata nella materia *de qua* si sostanzia non già nell'attribuzione di un bene della vita di consistenza sostanziale – già oggetto del provvedimento straniero il cui contenuto non è in alcun modo messo in gioco innanzi all'autorità italiana – bensì nell'irrevocabilità del riconoscimento a qualunque effetto¹⁷.

Pertanto, il riferimento alla «controversia di stato» utilizzato dalle Sezioni unite per trarne elementi di disciplina, va collocato nel contesto non già di un nuovo giudizio dichiarativo dello *status*, bensì di un processo volto a verificare l'esistenza delle condizioni previste per legge per il riconoscimento in Italia di quanto già accertato o dichiarato dal provvedimento straniero e, dunque per quanto

- 12 Com'è noto la l. n. 218/1995 ha superato (e di conseguenza abrogato) il procedimento di delibazione della sentenza straniera, precedentemente previsto dagli artt. 796 e ss. del c.p.c., come necessario affinché lo stesso potesse produrre effetti e circolare nell'ordinamento nazionale.
- 13 Cfr. artt. 64, 65 e 66. Nel caso dei provvedimenti di giurisdizione volontaria le condizioni per il riconoscimento sono limitate alla non contrarietà all'ordine pubblico e al rispetto dei diritti essenziali della difesa. Ininfluyente, nel contesto di questo scritto, il rapporto tra l'art. 64 e l'art. 65 della legge sul quale si rimanda, per tutti e per gli ulteriori riferimenti, a E. D'Alessandro, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Torino, 2007, p. 29 e ss.
- 14 Nella sua versione originaria la legge di riforma del diritto internazionale privato si limitava ad individuare il giudice competente senza nulla disporre quanto al rito applicabile, sicché tanto la giurisprudenza, quanto i commentatori avevano concluso nel senso che il giudice, in forma collegiale, avrebbe dovuto seguire le forme della cognizione ordinaria e non del procedimento camerale, pur se non mancandosi di sottolineare la sovrabbondanza di scansioni e tempi propri di quest'ultima rispetto all'oggetto del giudizio; cfr. Corte di Cassazione, 25 novembre 2003, n. 17941; Corte d'Appello di Roma, 12 aprile 2000, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2001, p. 120; Corte d'Appello di Ancona, 21 luglio 1999, *ivi*, 2000, p. 169; in dottrina cfr. A. Carlevaris, *Il nuovo procedimento per accertare l'efficacia delle sentenze straniere e le prime difficoltà applicative*, in *Riv. dir. int.*, 1999, 1012; M.G. Civinini, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Milano 2001, 169 ss. *Contra* C. Consolo, *Evoluzioni*, in *Corr. Giur.*, 2007, p. 60 s. e T. Kofler, *Ordine dei criteri di competenza indiretta del giudice straniero e disordine nel rito applicabile al giudizio di delibazione*, in *Int'l Lis*, 2003, p. 84 ss., favorevoli all'adozione della forma del ricorso per l'atto introduttivo di un processo svincolato dalle formalità dell'art. 163 ss. c.p.c. e destinato a concludersi con di sentenza.
- 15 C. Consolo, *Il procedimento di exequatur dei giudicati stranieri fra vaghezza, irrisolti aneliti legislativi e circolari di "tamponamento"*, in *Fam. e dir.*, 1997, p. 176.
- 16 C. Consolo, *ibidem*, 175.
- 17 Cass., S.U., 8 novembre 2008, n. 27338, in *Foro it.*, 2010, I, c. 1283 con nota di richiami; *ID.*, 23 ottobre 2006, n. 22663, in *Riv. dir. Proc.*, 2007, p. 1293 ss., con nota di E.F. Ricci. In dottrina, *funditus*, E. D'Alessandro, *op.cit.*, p. 346 testo e note.

in questa sede specificamente attiene, limitato alla verifica della conformità all'ordine pubblico e al rispetto del diritto di difesa.

Ciò non implica, come ha esattamente evidenziato la giurisprudenza di legittimità, «una completa divaricazione ed autonomia tra pronuncia da riconoscere e sentenza di riconoscimento, tale da escludere ogni possibilità di interferenza tra l'oggetto del primo giudizio e la disciplina processualistica del secondo». Non può, dunque, ritenersi che la «disciplina processuale da applicare non sia in alcun modo influenzata dalla natura delle situazioni sostanziali regolate all'estero»¹⁸, al contrario, «la nuova disciplina generale di cui all'art. 67 della legge n. 218 del 1995, estremamente scarna nell'indicare le modalità di accesso alla corte di appello ed assolutamente carente nel delineare il relativo procedimento», impone il coordinamento tra le disposizioni proprie del giudizio di riconoscimento e quelle dettate *aliunde* per specifiche controversie¹⁹.

Sulla base di tali due coordinate, va affrontata la questione dell'individuazione delle giuste parti. Del tutto coerente appare perciò la soluzione offerta dalle Sezioni Unite volta a limitare i poteri del procuratore generale presso la Corte d'Appello alle previsioni dell'art. 70, c. 1, n. 3 c.p.c., là dove oggetto di riconoscimento sia il provvedimento straniero dichiarativo di uno *status*, con conseguente esclusione del «potere di impugnare la decisione emessa dalla Corte d'appello, non essendo la controversia annoverabile né tra quelle per le quali la legge riconosce al Pubblico Ministero il potere di azione, né tra quelle matrimoniali»²⁰. Viene perciò esclusa l'applicabilità dell'art. 73 dell'Ordinamento giudiziario (r.d. 12/1941) che prevede l'«azione diretta» del p.m. «per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato [...]». Tale disposizione non può che essere letta nel senso della sua stessa rubrica, che discorre di «attribuzioni generali» dell'organo, sì da venire in rilievo soltanto in via residuale, e non là dove via sia una disciplina specifica, individuabile «negli artt. 70-72 del codice di rito, che distinguono puntualmente le ipotesi in cui al predetto organo spetta il potere di azione da quelle in cui è titolare di un mero potere d'intervento, includendo nella seconda categoria le controversie di stato, e limitando espressamente alle prime la legittimazione all'impugnazione»²¹.

La conclusione raggiunta è assolutamente condivisibile: l'adesione alla tesi della Sezione remittente avrebbe travolto il sistema di pesi e contrappesi individuato dal codice di rito per bilanciare la struttura dispositiva del processo civile - «che è processo privato di parti» - con l'esigenza di assicurare il giusto rilievo all'interesse pubblico coinvolto nella controversia²².

18 Da ultimo, Cass., 24 febbraio 2003, n. 8095, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Proc.*, 2003, p. 1014.

19 *Ibidem*. Il riferimento alla disciplina applicabile al procedimento è relativo alla versione originaria della norma, sulla quale, cfr. *supra* alla nota 9.

20 «e non trovando pertanto applicazione né il primo comma dell'art. 72 cod. proc. civ., che in riferimento alla prima categoria di controversie attribuisce al predetto organo, in caso d'intervento, gli stessi poteri che competono alle parti, né il terzo ed il quarto comma del medesimo articolo, che in riferimento al secondo gruppo di controversie attribuiscono al Pubblico Ministero il potere d'impugnazione».

21 La prospettazione della Sezione remittente, motiva il Supremo collegio, non terrebbe conto «dell'antiorità di tale disposizione rispetto alla disciplina introdotta dal codice civile (art. 2907) e dal codice di procedura civile (art. 69), che concordemente limitano l'iniziativa del Pubblico Ministero in materia civile ai soli casi stabiliti dalla legge, in tal modo delineando un sistema ispirato a canoni di rigida tipizzazione, nell'ambito del quale risulta assente qualsiasi riferimento all'osservanza delle «leggi d'ordine pubblico»».

22 Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, dalla quale è tratta la citazione nel testo, così prosegue: «nè tale limitazione del potere di impugnazione del P.M. presso il giudice a quo può ingenerare alcun dubbio di legittimità costituzionale, con riguardo ai profili di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., essendo ragionevole il non identico trattamento di fattispecie connotate da un prevalente interesse pubblico (come quelle cui fa rinvio l'art. 69 c.p.c.), solo in ragione del quale si giustifica l'attribuzione di più incisivi poteri anche impugnatori al P.M., rispetto a quelle nelle quali viene in rilievo un diritto personalissimo del soggetto di spessore costituzionale (qual è il diritto di autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi, anche terminale, della vita) al cui esercizio è coerente che il P.M. non possa contrapporsi fino al punto di impugnare una decisione di accoglimento della domanda di tutela del titolare».

Il medesimo approccio avrebbe dovuto caratterizzare la soluzione relativa alla delimitazione dei poteri dell'amministrazione periferica e centrale e per tale via, coordinando tra loro i principi evincibili dal sistema di riconoscimento automatico e le singole disposizioni in materia di *status*, si sarebbe giunti ad una soluzione profondamente diversa da quella adottata.

In particolare, legittimati passivi nel giudizio di riconoscimento andrebbero considerati esclusivamente i soggetti già vincolati agli effetti del *dictum* estero, contro i quali, mediante l'iscrizione o la trascrizione, si vuole far valere l'efficacia della pronuncia straniera dichiarativa dello *status*²³.

Vi è poi da considerare la posizione del minore, il quale, soprattutto nel caso di richiesta congiunta, espone l'unica situazione giuridica equipollente a quella degli istanti. L'interesse di questi non è, difatti, necessariamente rappresentato, quanto meno in concreto, dai genitori, ragion per cui nel caso emergesse un conflitto di interessi reale tra la posizione degli uni e dell'altro, il giudice potrebbe nominare un curatore speciale ai sensi dell'art. 79, 2 c., c.p.c.²⁴.

L'emersione di "interessi" ulteriori rispetto alle posizioni finora evidenziate potrebbe al più giustificare un intervento volontario²⁵.

Va detto che, nonostante la formula ampia che sovrappone quasi in forma di endiadi i due, comunque distinti, profili della legittimazione e dell'interesse all'azione («*Chiunque vi abbia interesse*»)²⁶, la giurisprudenza ha sempre assunto un atteggiamento rigoroso con riferimento ai provvedimenti relativi allo *status familiae*²⁷, riguardo ai quali l'orientamento è stato finanche più restrittivo ri-

23 Cfr. E. D'Alessandro, *op. cit.*, p. 350, nota 40 e, seppure con riferimento al vecchio art. 796 c.p.c., G. Franchi, *Estraneità al processo straniero e legittimazione alla delibazione*, in *Giur. it.*, 1974, I, p. 361.

24 Il profilo, indiscusso nel giudizio *a quo*, viene chiaramente affrontato, sia pur in sede di impugnazione del decreto emesso ai sensi dell'art. 96, d.p.r. n. 396/2001, nei termini riassunti nel testo da Corte d'Appello di Perugia, decreto del 7 agosto 2018.

25 In tal modo si ragiona, con ragionamento che può in questa sede mutarsi, in materia di dichiarazione di paternità naturale a fronte dell'art. 276 c.c. che, individuati i legittimati passivi, consente a chiunque vi abbia interesse di contraddire (2 c.). Da ultimo, Cass., 16 maggio 2014, n. 10783, sulla base di Cass. S.U., 3 novembre 2005, n. 21287, che riconosce ai soggetti "comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, [...] la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi".

26 Formula non infrequente a fronte di interessi che travalicano il confine della relazione privatistica di contenuto strettamente patrimoniale (cfr., ad esempio, art. 1421 c.c. per la nullità del contratto; 2379 c.c. per quella delle delibere assembleari; 117, 119, 248, 293, 591, 606, 624 c.c. relative a impugnative in materia familiare e successoria e così via). Secondo la dottrina maggioritaria, tuttavia, l'endiadi non elide la necessità di differenziare le due differenti condizioni dell'azione. Valga in questa sede per tutti in questa sede il riferimento a G. Costantino, *Legittimazione ad agire*, in *Enc. Giur.*, 1990, p. 1 ss. Anche sul terreno del riconoscimento dei provvedimenti contenziosi a contenuto patrimoniale la dottrina ha adottato un atteggiamento tendenzialmente restrittivo, individuando i legittimi contraddittori per l'appunto in coloro i quali fossero già vincolati al *dictum* straniero per essere stati parti di quel giudizio o perché successori, anche *post iudicatum*, di quelle, cfr. C. Consolo, *Evoluzioni*, cit., p. 625; E. D'Alessandro, *op. cit.*, p. 349; nel medesimo senso S. Bariatti, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 n. 218*, in *Riv. dir. int. Priv. e proc.*, 1995, 4, p. 1245; *contra*, M.G. Civinini, *Il riconoscimento*, p. 169 ed A. Attardi, *La nuova disciplina*, p. 781, secondo i quali «chiunque vi abbia interesse», oltre alle parti del giudizio straniero, rientrerebbero anche i terzi titolari di rapporti dipendenti da quello deciso all'estero; F. Carpi, *Dal riconoscimento delle decisioni all'esecuzione automatica*, in *Riv. dir. proc.* 2005, 996, per cui «legittimato è chiunque abbia interesse e non solo chi vuol far valere la sentenza straniera nello Stato [...] il nuovo più ampio criterio di legittimazione apre la strada alla possibilità di azione di accertamento negativo, volta alla contestazione dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera»; cfr. anche Corte d'Appello di Venezia, 14 novembre 1996, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, p. 414, con nota di G. Campeis A. De Pauli.

27 Si escludeva, in particolare, che l'interesse alla regolare tenuta degli atti dello stato civile fosse sufficiente a fondare in capo all'amministrazione periferica o centrale competente la legittimazione o l'interesse al giudizio di riconoscimento dell'atto straniero da annotarvi o iscrivervi, fatta salva la proposizione di domanda risarcitoria per i danni sofferti a causa del diniego della trascrizione dell'atto, circostanza idonea a far emergere di una situazione giuridica sostanziale propria del Ministero dell'interno. Da ultimo in questo senso Corte d'Appello di Milano, ordinanza del 9 giugno 2017 (che può leggersi in <http://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2017/06/mi-appello-2017-adozione-Ordinanza.pdf>), che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del sindaco, osservando altresì che neppure la disciplina specifica del rito che, ai sensi

spetto a quello adottato per il riconoscimento di quelli aventi ad oggetto rapporti contenziosi a contenuto patrimoniale, per i quali una «lettura prudenzialmente estensiva» era pure stata ammessa²⁸.

A tutto voler concedere l'esigenza di assicurare l'uniforme tenuta degli atti dello stato civile - valorizzata dall'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, seguita ed espressamente richiamata dalla successiva Cass. 14007/2018 - potrebbe giustificare al più la possibilità di spiegare un intervento adesivo dipendente. Tale forma di partecipazione al processo pendente tra altri non amplia l'oggetto del giudizio, ma determina l'estensione dell'efficacia del giudicato (o anche solo taluni dei suoi effetti) al terzo che è non parte del rapporto sostanziale dedotto²⁹ e che, pertanto, non ha il potere di impugnare autonomamente la decisione³⁰.

La conclusione proposta sarebbe, peraltro, la più armonica, non soltanto con riferimento ai principi processuali, bensì anche alle attribuzioni che l'autorità amministrativa (e finanche quella giurisdizionale) si vede assegnata nella materia dello *status filiationis* secondo le norme del diritto internazionale privato. Dall'analisi di queste ultime emerge in maniera netta la carenza di poteri che giustifichino la considerazione dell'amministrazione come parte necessaria del giudizio di riconoscimento del provvedimento straniero. Tanto la giurisprudenza di merito, quanto quella di legittimità hanno chiaramente affermato, difatti, che «ai provvedimenti accertativi ed alle statuizioni giurisdizionali dello stato estero è attribuita ogni determinazione in ordine al rapporto di filiazione, con conseguente inibizione al giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee e nazionali, salvo il limite dell'ordine pubblico [...]»³¹ imposto, tanto dall'art. 16 della l. n. 218/1995, come condizione generale di applicabilità della legge straniera, quanto dagli artt. 64, 65 e 66 della medesima con riferimento al novero dei provvedimenti giurisdizionali e non, riconoscibili in Italia, nonché, infine, dall'art. 18 del nuovo ordinamento dello Stato civile in relazione agli «atti esteri» ivi trascrivibili³².

Probabilmente è la consapevolezza della fragilità del richiamo all'interesse alla regolare tenuta dei registri dello stato civile che ha indotto le Sezioni Unite a giustificare la diversa soluzione raggiunta qualificando il profilo dell'attuazione del provvedimento in termini di *petitum* autonomo.

Il Supremo collegio non giunge, infatti, ad attribuire consistenza sostanziale all'interesse generale di cui costituiscono espressione le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile, precisando che esse costituiscano «un'esigenza obiettiva dell'ordinamento, nel cui perseguimento l'Amministrazione non agisce in qualità di parte». Affinché, tuttavia, tale «esigenza», superando le più strette maglie

dell'art. 702-bis c.p.c., «che prevede una parte "resistente"» possa «comportare a meri fini processuali l'attribuzione all'autorità amministrativa di una non esistente legittimazione a contraddire». Per considerazioni analoghe e per ulteriori riferimenti a dottrina e giurisprudenza cfr. S. Izzo, *L'ordine pubblico come requisito di legittimazione passiva all'azione di riconoscimento del dictum straniero in materia di status*, in *Articolo29.it* (15 ottobre 2018, <http://www.articolo29.it/2018/focus-articolo29contributi-per-un-dibattito-attuale-6-silvia-izzo-lordine-pubblico-come-requisito-di-legittimazione-passiva-allazione-di-riconoscimento-del-dictum-straniero-in-ma/>), 13 ss.

28 In questi termini l'ordinanza di rimessione, la quale richiama, come pure fanno le Sezioni Unite Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 8 gennaio 2013, n. 220, relativa, però, ad una fattispecie in cui la legittimazione ad agire è stata riconosciuta al cessionario del credito accertato con la sentenza straniera, ossia in ordinaria vicenda di circolazione di un'obbligazione patrimoniale.

29 Inopportuna sarebbe in questa sede la disamina dell'istituto, sul quale si rimanda a A. Chizzini, *Intervento in causa*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, 1993, X, p. 112 ss.

30 Salvo per i capi della decisione specificamente attinenti alla qualificazione dell'intervento, Cfr., da ultimo, Cass., ord. 6 febbraio 2018, n. 2818, pur essendo parte necessaria del giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c., tra le più recenti in questo senso, Corte di Cassazione, ordinanza del 5 settembre 2012, n. 14904.

31 Corte di Cassazione, 14 maggio 2018, n. 11696, in materia di trascrizione di matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero, in *Foro it.*, 2018, I, c. 1948, con nota di Casaburi che – con riferimento all'oggetto del giudizio, specifica: «Dall'art 33 cit. consegue che la norma di diritto internazionale privato attribuisce ai provvedimenti accertativi (certificato di nascita) dello Stato estero ogni determinazione in ordine al rapporto di filiazione, con conseguente inibizione al giudice italiano di sovrapporre accertamenti sulla validità di un titolo valido per la legge nazionale di rinvio».

32 Su punto cfr. S. Izzo, *L'ordine pubblico*, cit., 13 ss.

dell'intervento adesivo, assuma una consistenza tale da consentire una partecipazione piena al giudizio, le Sezioni unite sono state costrette a considerare l'«ordine di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile» non già «mera conseguenza» dell'ordinanza di delibazione, bensì quale pretesa che si inserirebbe «nel *petitum*» «come oggetto dotato di una propria autonomia concettuale e giuridica, essendo volto a rimuovere l'ostacolo frapposto dall'organo competente [...]».

È, dunque, tale «autonomia» che fonda la qualità di contraddittore necessario del Sindaco - in quanto autore della contestazione e «destinatario del provvedimento richiesto dall'istante» - e di interventore autonomo legittimato all'impugnazione del Ministero dell'interno - quale autorità centrale responsabile della funzione.

La fallacia dell'argomentazione discende, in primo luogo, dai principi generali, essendo fin troppo evidente che l'ordine di trascrizione o iscrizione dell'atto non costituisce null'altro che uno degli innumerevoli effetti che conseguono al provvedimento giurisdizionale in materia di *status filiationis*³³ ed è estremamente pericoloso attribuire ad uno dei tanti (e, dunque a tutti) distinta autonomia. Ove si astragga il principio affermato dalla fattispecie concreta, il risultato è abnorme e probabilmente non prefigurato, atteso che, pur ampiamente travalicando le finalità perseguite nel caso concreto, non appare dalle medesime neutralizzato. Per questa via, difatti, alla luce degli approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di preclusione del dedotto e del deducibile e delle derive raggiunte in materia di frazionamento della domanda, si arriverebbe all'assurdo di ritenere necessario dettagliare i singoli effetti collegati al complessivo bene della vita richiesto al giudice per evitare di incorrere in preclusioni o sanzioni successive.

In secondo luogo, è la stessa disciplina positiva ad escludere l'autonomia dell'effetto menzionato rispetto al *petitum*. L'art. 67, comma 2, della l. n. 218/1995 dispone espressamente che il provvedimento straniero unitamente a quello nazionale di delibazione, costituiscano titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata. Nel medesimo senso si esprime l'art. 702-ter, comma 6, c.p.c., cui è assoggettato il procedimento di riconoscimento, ove attribuisce espressamente all'ordinanza conclusiva del giudizio valore di «titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione».

3. Il procedimento di rettificazione nell'evoluzione della giurisprudenza

Per quanto interessa in questa sede, chi «intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento» può giovare del procedimento di rettificazione previsto dagli artt. 95 e ss. del d.p.r. 395/2000. La domanda si propone con ricorso al tribunale «nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento» (1 c.). Il procedimento, utilizzabile anche per la rettificazione e la cancellazione di atti già iscritti, può essere proposto in ogni tempo dal p.m.

Il Tribunale, norma dell'art. 96, procede «senza particolari formalità», secondo una tecnica probatoria del tutto affine a quella delle sommarie informazioni, sentiti «in ogni caso il procuratore della Repubblica e gli interessati»³⁴. Il provvedimento finale è pronunciato in camera di consiglio con decreto motivato. Il procedimento, assoggettato alle forme camerali in quanto compatibili, non si presta almeno nelle intenzioni del legislatore, a far emergere e correttamente tutelare le situazioni sostanziali oggetto delle certificazioni. Tuttavia, in questo contesto non viene in gioco la cura di interessi privati –

³³ Di «pleonastica reiterazione di un ordine che è già nella legge» discorre, ad esempio, M.G. Civinini, cit., p. 69.

³⁴ Acquisendo eventualmente il parere del giudice tutelare (art. 96).

come invece sul terreno della giurisdizione volontaria in senso proprio – bensì comunque una valutazione giudiziale «strumentale al compimento di un'attività di tipo amministrativo»³⁵, il provvedimento finale, pertanto, non è modificabile e revocabile *ad nutum* bensì reclamabile ex art. 739 c.p.c. alla Corte d'Appello, la decisione della quale è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.³⁶.

Il p.m., in questa sede, si vede riconosciuti poteri più ampi rispetto a quelli che gli competono in sede di giudizio di riconoscimento, potendo, come anticipato, promuovere l'azione in ogni tempo. Le Sezioni Unite ritengono coerente l'apparente asimmetria «con la natura non contenziosa del procedimento di rettificazione, la cui instaurazione costituirebbe altrimenti appannaggio esclusivo degli interessati»³⁷, svolgendosi, nella maggior parte dei casi, senza individuazione di alcuna controparte sostanziale³⁸. Per lungo tempo, difatti, la giurisprudenza ha escluso che all'autorità amministrativa periferica o centrale competente spettasse la qualità di parte necessaria. La soluzione era argomentata sulla scorta della natura vincolata della «funzione certificativa a carattere dichiarativo del tutto priva di discrezionalità amministrativa» ad essa attribuita nell'ambito della tenuta dei registri dello stato civile «e della correlata situazione di diritto soggettivo del richiedente la trascrizione», confermata dall'attribuzione della «giurisdizione del giudice ordinario e nell'articolazione del rapporto tra organo giudicante e ufficiale dello stato civile così come previsto dalla norma», atteso che l'art. 96 prevede meramente che il giudice possa discrezionalmente disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile nell'ambito delle proprie valutazioni istruttorie³⁹.

La *vis expansiva* delle argomentazioni rese dai giudici di legittimità in ordine al giudizio di riconoscimento⁴⁰ si è manifestata, però, anche sul terreno del procedimento di rettificazione, sicché decisioni più recenti, pur diversamente qualificandole, hanno ritenuto ammissibile la partecipazione sia del sindaco - «destinatario diretto» dell'ordine di iscrizione, - sia del Ministero dell'interno, quale titolare della funzione «in relazione gerarchica di sovra-ordinazione» rispetto al primo.

Per prima la Corte d'Appello di Perugia, con decreto del 7 agosto 2018, ha ritenuto ammissibile il reclamo proposto dalle amministrazioni avverso il decreto che in prime cure aveva ordinato all'ufficiale dello stato civile di trascrivere, con l'indicazione di entrambi i cognomi delle madri, l'atto di nascita del figlio nato all'estero. La Corte, pur escludendone espressamente la qualità di litisconsorti necessari, da un lato ha ritenuto il sindaco legittimato a contraddire in prime cure e, successivamente ad impugnare, «quale soggetto che ha ingenerato la situazione di certezza obiettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico» nonché «destinatario diretto [...] dell'ordine giudiziale relativo alla trascrizione dell'atto», dall'altro ha qualificato il Ministero dell'interno in termini di interventore adesivo dipendente. Se questa decisione ha argomentato le conclusioni raggiunte anche richiamando

35 Così Tribunale di Torino, decreto del 21 ottobre 2013, inedito; decreto Tribunale di Livorno, 14 novembre 2017, *inedito*.

36 Il provvedimento emesso in seconde cure (talvolta assunto in forma di ordinanza, talvolta di decreto) e ritenuto ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Da ultimo in questo senso, Cass. 13000/2019, cit., «Nel caso di specie, è indubbia l'incidenza su diritti soggettivi (attinenti allo *status* delle persone ed alla loro identità personale), così come il carattere decisorio e definitivo del decreto della corte di appello, contro cui non è previsto alcun rimedio se non il presente ricorso».

37 Pur costituendo, premettono le Sezioni unite, «un retaggio del sistema previgente, in cui gli uffici dello stato civile facevano capo al Ministero della giustizia e l'art. 182 del r.d. n. 1238 del 1939 attribuiva al Pubblico Ministero, posto alle dipendenze del Ministro, la vigilanza sul regolare svolgimento del servizio e sulla tenuta dei relativi registri». Su tale mutamento e sulle conseguenze che ne derivano, si v. S. Izzo, *op. cit.*, p. 15 ss.

38 Sulla non necessità della nomina di un curatore speciale cfr. App. Perugia, decreto del 7 agosto 2018, cit., sul quale *supra* nel testo e in nota 24.

39 Cfr., da ultimo Corte di Cassazione, 14 maggio 2018, n. 11696, con riferimento alla trascrizione di un «matrimonio» omoaffettivo (e non di un'unione civile) *cit.* che ben chiarisce come «L'audizione dell'ufficiale dello stato civile, ha [...] natura eventuale, in quanto conseguente alle valutazioni relative alle esigenze istruttorie formulate dal Tribunale e non è, di conseguenza, idonea a predeterminare una partecipazione necessaria dell'Ufficiale dello stato civile al giudizio».

40 Non solo della decisione a Sezioni unite n. 12193/2019 ma altresì dell'ordinanza di rimessione e della successiva Corte di Cassazione n. 4382/2018 che la richiama.

l'orientamento giurisprudenziale che qualifica la facoltà di impugnazione in termini di potere processuale che spetta a chi abbia assunto nei precedenti gradi la qualità di «parte», indipendentemente dalla «effettività titolarità del rapporto giuridico sottostante»⁴¹, si è spinta oltre la Corte d'appello di Trento con il decreto del 16 gennaio 2020.

In questo caso, anche in assenza di una derivazione per così dire “processuale” del potere si è ritenuto ammissibile il reclamo proposto dal Ministero dell'interno avverso il provvedimento del Tribunale che aveva ordinato la trascrizione dei registri dello stato civile del certificato di nascita di un bimbo nato in Spagna con il doppio cognome delle madri, statuendo nel senso dell'«autonoma legittimazione all'impugnazione» del Ministero, ripetendo ed espressamente richiamando le argomentazioni espresse delle Sezioni unite circa il giudizio di riconoscimento. L'amministrazione centrale viene considerata anche nella sede in parola - in base ad «analoga *ratio*» - «portatrice» «di un interesse alla corretta e all'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di tenuta dei registri». In realtà, come poco sopra rilevato, proprio le sezioni unite avevano escluso, sia pur in un *obiter*, che il giudizio di rettificazione prevedesse parti diverse da quanti avessero subito il rifiuto dell'ufficiale di stato civile ovvero del pubblico ministero.

Ultimo, a quanto consta, per ordine di tempo il decreto della Corte d'Appello di Bari del 3 febbraio 2020 relativo alla trascrizione di un atto di nascita riportante il cognome sia della madre biologica, cittadina inglese, che della madre d'intenzione, unita civilmente con la prima, che ritiene direttamente applicabili i principi espressi dalla sentenza n. 12193/2019, in realtà li contraddice in più punti⁴².

Nel caso di specie, il primo giudice⁴³ aveva ammesso il mero intervento adesivo dipendente del Ministero dell'interno nel procedimento volto alla cancellazione della trascrizione proposto dal pubblico ministero. A fronte della rinuncia di quest'ultimo all'istanza, il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, negando all'amministrazione la legittimazione a proseguire il giudizio, evidenziando come «il comma 1 dell'art. 95 d.p.r. 396/2000 fissa la legittimazione processuale (attiva ma anche passiva) in capo ai titolari di diritti soggettivi connessi agli *status*» «ed al procuratore della repubblica, restando escluso ogni altro soggetto». La Corte d'appello, adita dal Ministero dell'interno, riformando *in parte qua* la decisione, statuisce nel senso che la qualità «di legittimo contraddittore in giudizio» spetti alle amministrazioni e in particolare a quella centrale, «tanto da un punto di vista formale», in ragione del disposto dell'art. 95, 1 c. e di quanto deciso dalla sentenza n. 1293/2019, «quanto secondo una prospettiva sostanziale, essendo riscontrabile l'interesse autonomo, concreto ed attuale del Ministero in una controversia certamente in grado di coinvolgere l'interesse pubblico ad una corretta ed uniforme applicazione della normativa in materia di stato civile».

Allo stesso tempo, il decreto conferma, rigettando le censure del ricorrente, l'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente già spiegato in primo grado di un'associazione di professionisti e studiosi di questioni LGBTI, motivando nel senso che «stante la natura giuridicamente contenziosa della controversia in esame, avente ad oggetto l'acquisizione di *status* e diritti ad esso connessi, sono le norme generali del codice di rito, ex art. 105, comma 2, a concepire un ampliamento del contraddittorio in favore di soggetti muniti dell'interesse a sostenere le ragioni di una parte in giudizio». L'interesse viene ampiamente dettagliato in ragione dell'idoneità della decisione «a proiettarsi verso un piano determinativo dell'operato degli Ufficiali di stato civile, avendo potenzialmente piena efficacia verso un numero ampio e indefinito di soggetti, ben in grado di condizionare e interessare i fini statutari» dell'associazione.

41 Il decreto perugino richiama diversi precedenti di legittimità, tra i quali la recente Corte di Cassazione 29 luglio 2014, n. 17234.

42 Corte d'Appello di Bari del 3 febbraio 2020, *inedito*.

43 Tribunale di Bari, decreto del 21 maggio 2019, *inedito*.

Il salto in avanti rispetto agli arresti delle Sezioni unite è notevole ed è il chiaro indice di una giurisprudenza di merito che, pur in formale ossequio alla posizione del Supremo collegio, tende ad adattare strutture processuali inadeguate alle delicatissime situazioni sostanziali incise ove si tratti di diritti dei figli⁴⁴. Così ragionando, la Corte d'appello di Bari discorre - in maniera oggettivamente impropria - tanto di «natura contenziosa» del procedimento di rettificazione, quanto di «efficacia potenzialmente piena» del provvedimento finale, ma per tale via giunge a fornire al peso soverchio attribuito all'interesse pubblico alla regolare tenuta dei registri dello stato civile nel contesto degli *status* familiari il contrappeso dell'emersione di ulteriori interessi ritenuti meritevoli di tutela, ammettendo l'intervento di un'associazione che ha tra i propri fini statutari quello di «contribuire a sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone omosessuali, bisessuali transessuali ed intersessuali [...]»⁴⁵.

4. Il rapporto tra i due strumenti secondo le Sezioni Unite e nel “diritto vivente” successivo

Gli esiti raggiunti dalla giurisprudenza di merito successiva non apparivano oggettivamente prefigurabili sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite n.12193/2019. La sensazione è confermata là dove si prenda in considerazione la ricostruzione ivi offerta del rapporto tra i due strumenti utilizzabili dagli interessati a fronte del diniego di trascrizione o iscrizione di certificati di nascita nei registri dello stato civile⁴⁶, *i.e.* la procedura di rettificazione, di cui agli artt. 95 e s. del d.p.r. n. 396/2000, ovvero, là dove il rifiuto dell'ufficiale civile venga opposto a fronte di una sentenza, di un provvedimento o di un atto pubblico formati all'estero, il giudizio di riconoscimento di cui agli artt. 64 e ss. dalla legge di riforma del diritto internazionale privato. Alle differenze strutturali, nella costruzione del Supremo collegio, corrisponde la differente portata precettiva del provvedimento finale, limitato alla successiva conformazione dei registri dello stato civile nel primo caso, volto a rendere incontestabile il provvedimento straniero, e con esso lo *status* dichiarato, ad ogni effetto, senza che «La più ampia portata del procedimento di delibazione», implichi «la prevalenza su quello di rettificazione», bensì consente di ricostruire il rapporto tra i due strumenti in termini di concorrenza. Ciò in quanto la «funzione» del giudizio di rettificazione viene «strettamente collegata con quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile e con la natura meramente dichiarativa delle annotazioni ivi riportate, aventi l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 451 c.c. ma non costitutive dello *status* cui i fatti da esse risultanti si riferiscono»⁴⁷. Di conseguenza, rimanendo fedele all'orientamento tradizionale⁴⁸, le Sezioni

44 Tutti i provvedimenti citati nel testo hanno rigettato nel merito i reclami proposti dal Ministero dell'interno, ordinando per l'effetto la trascrizione dei certificati di nascita non ritenuti contrari all'ordine pubblico.

45 Così il decreto, riportando uno stralcio dello statuto dell'associazione.

46 Si tratta del primo arresto del Supremo collegio atteso che per l'individuazione delle giuste parti del giudizio di riconoscimento degli effetti della sentenza straniera in materia di stato *ex art.* 67 l. n. 218 del 1995 la questione «dell'esatta definizione dell'oggetto del giudizio di merito» (così l'ordinanza di rimessione) appariva dirimente. Nei precedenti gradi di giudizio si era, difatti, dibattuto della competenza della Corte d'Appello in luogo di quella del Tribunale indicato dall'art. 95 del d.p.r. 396/2000, al quale, secondo la difesa del Ministero dell'interno e del Sindaco, la medesima spettava.

47 Senza poter affrontare in questa sede la questione del valore degli atti di nascita, atti ricognitivi dello *status* la cui modifica o sostituzione può avvenire soltanto ad opera dell'autorità giudiziaria *ex art.* 453 c.c. (cfr. A. Iannelli, *Stato della persona e atti dello stato civile*, Napoli, 1984, *passim*, spec. 134 ss.; F.P. Luiso, *Diritto processuale civile. IV. I processi speciali*, Milano 2017, p. 317), cfr. le osservazioni di Corte d'Appello di Torino, decreto del 29 ottobre 2014 (<http://www.articolo29.it/corte-dappello-torino-sezione-famiglia-decreto-29-ottobre-2014/>) che rileva come «la trascrizione dell'atto di nascita non rappresenta un diritto astrattamente ed autonomamente tutelabile, attesa la natura di provvedimento amministrativo non idoneo ad attribuire al minore quei diritti che le parti vorrebbero riconosciuti in capo allo

Unite hanno statuito nel senso che il procedimento risulti utilizzabile con esclusivo riferimento ai casi in cui si faccia valere «una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quella risultante dai registri dello stato civile»⁴⁹ in ragione di vizi «comunque e da chiunque originati nel procedimento di formazione dell'atto stesso»⁵⁰. Ogni qualvolta, dunque, emerga la diversa questione dello *status* accertato o costituito dal provvedimento straniero, ovvero allorquando «a fondamento della domanda di rettificazione venga, in realtà, prospettata una questione di stato»⁵¹, si rende necessaria l'introduzione di un giudizio a contraddittorio pieno che abbia «ad oggetto per l'appunto lo *status*». La soluzione offerta risulta con la regola per cui la decisione di tali questioni debba avvenire sempre con statuizione idonea al giudicato e non già *incidenter tantum*⁵². Per altro verso essa si pone in linea con l'art. 67, 3 c. della l. n. 218/1995 là dove impone che la contestazione del *dictum* straniero che emerga nel corso di un processo diverso da quello di riconoscimento venga risolta soltanto incidentalmente senza che possa assumere la consistenza di «controversia»⁵³, secondo un singolare modello di cognizione incidentale *ex lege*, ovvero che debba essere decisa con effetti limitati al giudizio e non già con statuizione suscettibile di passare in giudicato sostanziale.

Nel pensiero della Corte, dunque, non rientra nella disponibilità delle parti la scelta dello strumento più rispondente al proprio interesse concreto (mera utilità costituita dall'ordine di trascrizione o iscrizione vs. giudicato sullo *status*) bensì è l'emersione della questione di *status* a rendere necessario l'esperimento del giudizio di riconoscimento.

Come si è anticipato la soluzione offerta si gioca sul piano dell'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice nelle due sedi: limitata al raffronto tra realtà certificata e realtà effettuale o *secundum legem* ovvero giudizio di conformità dei contenuti del provvedimento da riconoscere alle previsioni della legge n. 218. La distinzione, concettualmente chiarissima, si fa più nebulosa nell'applicazione concreta, come si è avuto modo di appurare nel precedente paragrafo. Difatti i provvedimenti di merito ivi citati, tutti relativi a procedimenti di rettificazione, giungono ad una piena ed esauriente verifica in concreto della conformità all'ordinamento degli *status* dichiarati (e tutti concludono nel senso della trascrizione degli stessi) con accertamenti che, seguendo la distinzione concettuale indicata dalla Sezioni unite, sarebbero riservati al giudizio di riconoscimento del provvedimento straniero⁵⁴.

stesso».

48 Orientamento, formatosi nella vigenza del previgente Ordinamento dello stato civile (R.D. 9 luglio 1939, n. 1238) e confermato nell'attuale, prosegue la Corte «in quanto la funzione degli atti dello stato civile è proprio quella di attestare la veridicità dei fatti menzionati nei relativi registri, ai sensi dell'art. 451 cod. civ., che costituisce norma di ordine pubblico».

49 S.U. punto 9.1. della motivazione

50 Così Corte di Cassazione, 2 ottobre 2009, n. 21094, cit.

51 *Ibidem*.

52 Ai sensi dell'art. 34 c.p.c. imponendosi, per volontà di legge, l'accertamento con efficacia di giudicato. Il principio è risalente, si segnalano, tra le tante, Corte di Cassazione, 12 aprile 1980, n. 2220, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, p. 1135; Corte di Cassazione, 4 marzo 1980, n. 1436; in dottrina, da ultimo e per ulteriori riferimenti, F. Locatelli, *L'accertamento incidentale ex lege: profili*, Milano, 2008, p. 81 ss. Va specificato che la cognizione incidentale e quella *principaliter* non vi è una «differenza qualitativa ed entrambe sono esaustive sul piano del diritto di difesa costituzionalmente protetto» (S. Menchini, *Accertamenti incidentali*, in *Diritto on line*, Treccani, 2016). La differenza tra le due forme di cognizione, come accennato nel testo, si gioca sul piano degli effetti, giacché soltanto la cognizione in via principale è in grado di sfociare in un provvedimento suscettibile di passare in giudicato sostanziale, così G. Verde, *Brevi considerazioni su cognizione incidentale e pregiudizialità*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, p. 175 ss., spec. 176.

53 Il riferimento, celeberrimo, è al terzo grado di progressione dell'accertamento (punti, questioni e controversie) che si deve a F. Menestrina, *La pregiudiziale nel processo civile*, rist., Milano, 1963, p. 119 ss., p. 141 ss.

54 L'ordine pubblico, d'altronde, oltre a rilevare sul terreno del giudizio di riconoscimento, emerge altresì in sede di rettificazione atteso che «la difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quella risultante dai registri dello stato civile» può ben essere determinata dalla contrarietà «all'ordinamento e

Quella che sembra una contraddizione trova giustificazione, come esattamente rileva Cass. 13000/2019, nel «panorama complesso quale quello attuale della genitorialità, sempre più percorso dalla scomposizione del processo generativo per effetto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita». Conseguentemente anche «il giudice investito della dedotta illegittimità del rifiuto di rettifica di un atto di nascita - il cui procedimento si configura non come giudizio di costituzione diretta di uno *status filiationis* bensì di verifica della corrispondenza alla verità di una richiesta attestazione - dispone di una cognizione piena sull'accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell'atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica di quest'ultimo, potendo, così, a questo limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie fornitegli dalla parte». Ed anzi, «proprio perchè investito esclusivamente della corrispondenza alla verità del complesso di elementi fattuali documentati dalla parte richiedente, non ha limitazioni per decidere [...]».

Nel caso di specie la Corte era chiamata ad adeguare, calandola nella scarna struttura camerale del procedimento di rettificazione degli atti di stato civile (art. 95, dpr n. 396/2000), le necessità probatorie connesse all'attribuzione di paternità in caso di fecondazione omologa *post-mortem* avvenuta all'estero, in presenza del rigido sistema di presunzioni che impronta la disciplina del codice civile del 1942.

La Corte ha consentito la registrazione anagrafica della minore con il cognome paterno attraverso una pregevole opera adeguatrice de «i divieti di genitorialità pure evincibili dal nostro ordinamento» giungendo a «superare i confini della tradizione ed accettare, regolandoli, i nuovi percorsi della genitorialità stessa». Per tale via si è ritenuta inapplicabile la disciplina di cui agli artt. 234 e 235 c.c. alle pratiche di procreazione medicalmente assistita sia sulla base di un attenta disamina del dato normativo, sia in ragione della considerazione per cui oggi «la genitorialità spesso va staccandosi dal nesso col matrimonio e dalla famiglia, declinandosi in una molteplicità di contesti prima ritenuti inediti», circostanza che rende «necessario porsi in un'altra prospettiva, dove il rapporto familiare non si pone più in termini convenzionali, in cui nuove ipotesi di relazioni intersoggettive calzano la scena della famiglia, che non può più essere solo quella che il codice civile ha previsto nel 1942».

Di tali esigenze, come si è visto, si mostra quotidianamente consapevole la giurisprudenza di merito che è riuscita a superare, a diritto positivo immutato, le strettoie processuali di riti non concepiti per tutelare situazioni personalissime, continuando a verificare nei singoli casi concreti l'interesse dei bambini, così affievolendo le ragioni di un giudizio di astratta contrarietà all'ordine pubblico per pretese esigenze di interesse generale⁵⁵.

all'ordine pubblico». Così Corte d'Appello di Trento, decreto 16 gennaio 2020, disponibile all'indirizzo <http://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2020/02/Corte-Appello-Trento.pdf>. Il nuovo ordinamento dello stato civile impone a norma dell'art. 7 all'ufficiale di stato civile di motivare per iscritto al richiedente «il rifiuto di atti», senza peraltro individuare le motivazioni del rifiuto, salvo che per la trascrizione degli atti stranieri contrari all'ordine pubblico (art. 17). La legittimità del rifiuto riposa nelle singole specifiche discipline degli atti cfr., trascrivibili o iscrivibili (cfr., per esempio, artt. 98 e 112 c.c.) e, dunque, come esattamente rileva la Corte d'Appello di Trento nella contrarietà rispetto all'ordinamento.

⁵⁵ Cfr. per un'ulteriore applicazione di tale *modus procedendi* due rilevanti decisioni del Tribunale di Roma, in composizione collegiale, entrambe del 11 febbraio 2020, una n. 2991/2020 e l'altra n. 3017/2020, in materia di *status* del minore nato in seguito a gestazione per altre o altri legittimamente effettuate all'estero, disponibili all'indirizzo <http://www.articolo29.it/2020/du-importanti-decisioni-materia-status-dei-figli-nati-gpa/?fbclid=IwAR2sqpeGu2nyegSGOlqr7DDW8hsMlzHO1wU1ngelS0eTFQkmFRITv54hgx4> con breve commento di Marco Gattuso che ben evidenzia gli importanti distinguo operati a tutela dei minori «pur nel formale ossequio alla decisione delle sezioni unite».